

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3184/92 DELLA COMMISSIONE**  
del 30 ottobre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento<sup>(2)</sup>, ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in olio d'oliva per l'isola di Madera per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 ottobre 1992; che per permettere l'approvvigionamento dell'Isola di Madera in olio d'oliva nel corso della campagna 1992/1993 occorre stabilire un bilancio previsionale di approvvigionamento per il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2026/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma i termini « il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1992 » sono sostituiti dai termini « il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1993 ».
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 18.